

spendibilità ai fini della concessione di mutui al personale per acquisto di alloggi -

Il Direttore generale richiamandosi a quanto riferito nella seduta di ieri - e precisati gli ulteriori elementi richiesti in merito alle operazioni di concessione 1° stipendio - ricorda la richiesta riguardante il riconoscimento, ai fini del computo dell'importo del mutuo per l'acquisto di appartamenti, della rivalutazione di cui al recente accordo tabellare, nella misura dell'accounto (50%) che viene in abito corrisposto.

La richiesta riguarda soltanto i funzionari e gli impiegati dei gradi 1°, 2° e 3°, poiché gli impiegati dei gradi inferiori ed i subalterni non percepiscono l'anticipo mensile in conto rivalutazione, giusta quanto stabilito dall'art. 10 dell'accordo 27.11.1950.

Al sostegno della richiesta è stato fatto presente che per i funzionari e gli impiegati dei gradi più elevati il massimo importo attualmente mutuabile si aggira sui 4 milioni, cifra insufficiente, dato l'attuale co-